

**REGOLAMENTO (CEE) N. 936/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 aprile 1980**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi, della categoria di prodotti n. 64 (codice 0640), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato; che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per i pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi, della categoria di prodotti n. 64, il massimale è fissato a 2 tonnellate; che alla data del 1° aprile 1980 le importazioni della Comunità di pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi, della categoria di prodotti n. 64, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79, che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 21 aprile 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero di codice	Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimex 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0640	64	ex 60.01 B	60.01-51; 55	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche o artificiali: Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a maglia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sintetiche

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1980.

*Per la Commissione*

Antonio GIOLITTI

*Membro della Commissione*

---